Supplemento ordinario (Concorsi) alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 8 del 10 gennaio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 gennaio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 1

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 precitato, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i posti da conferire mediante scrutinio per merito comparativo alla data del 31 dicembre 1983 risultano essere tre;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, cinque posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione della suddetta ripartizione, un posto sarà destinato a concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'amministrazione centrale, quadro *A*, tabella I, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di quattro posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati ai punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso-concorso di cui al punto 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i singoli concorsi.

Art. 2.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano n. 27 - Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

i candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema di diritto pubblico.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1/*a*) e 2/*a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali	fino a punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» »	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» »	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» »	8
specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» »	12
corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva	» »	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 al punto 2/*b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso dono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale devono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per bruppi omogenei di candidati, è valutata una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per eami dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma decimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante concorso speciale per esami per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 136

(7209)

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 e in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che alla data 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente archeologico delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui al quadro *B* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 precitato, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, erano disponibili quattro posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i posti da conferire mediante scrutinio per merito comparativo alla data del 31 dicembre 1983 risultano essere due;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, tre posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione, un posto sara destinato a concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo degli archeologi, quadro *B*, tabella I, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per il conferimento di due posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati ai punti 1/*a*) e 2/*a*) e ai corsi-concorsi di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i singoli concorsi.

Art. 2.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno collocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle soprintendenze archeologiche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di archeologia.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1/*a*) e 2/*a*) decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.
Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali .	fino	a punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	»	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	»	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	»	8
specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	»	12
corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva . .	»	»	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, per i rispettivi concorsi, ai punti 1/*b*) e 2/*b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale devono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del corso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma decimo, art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.
Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.
Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante concorso speciale per esami per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1984
Registro n. 40 Beni culturali, foglio n. 135

(7210)

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961 n. 1264, e in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente architetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui al quadro *B* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 precitato, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i posti da conferire mediante scrutinio per merito comporativo alla data del 31 dicembre 1983 risultano essere tre;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione, un posto sarà destinato a concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formzione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo degli architetti, quadro *B*, tabella I, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di tre posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati ai punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso concorso di cui al punto 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i singoli concorsi.

Art. 2.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'architettura, con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sara data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1/*a*) e 2/*a*) decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali .	fino a	punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	»	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	»	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	»	8
specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	»	12
corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva	»	»	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sara approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 al punto 2/*b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale devono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comporato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma decimo, art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentare solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante concorso speciale per esami per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto darà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 138

(7211)

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo degli archivisti di Stato di cui al quadro *D* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 precitato, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i posti da conferire mediante scrutinio per merito comparativo alla data del 31 dicembre 1983 risultano essere tre;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, undici posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione, due posti saranno destinati a concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1984;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individuazione dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifca di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato, quadro *D*, tabella I, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di nove posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati ai punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso-concorso di cui al punto 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge numero 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i singoli concorsi.

Art. 2.
Donmande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli asipranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda dece essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema du un argomento di storia d'Italia, dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai giorni nostri.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori darà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1/*a*) e 2/*a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali	fino a punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» »	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» »	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» »	8
specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» »	12
corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva	» »	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 al punto 2/*b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso dono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale devono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma decimo, art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante concorso speciale per esami per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore del corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 139

(7212)

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali di cui al quadro *C* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 precitato, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i posti da conferire mediante scrutinio per merito comparativo alla data del 31 dicembre 1983 risultano essere tre;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, sei posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione, un posto sarà destinato a concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301 sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali, quadro *C* tabella I, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di cinque posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;
b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati ai punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso concorso di cui al punto 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i singoli concorsi.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali, Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle biblioteche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia della cultura italiana.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1 punto 1/*a*) e 2/*a*) decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali	fino	a punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	»	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	»	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	»	8
specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	»	12
corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva	»	»	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 al punto 2/*b*) A parità di merito si applica l'art 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale devono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 del 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma decimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle Commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante concorso speciale per esami per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4 terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 140

(7213)

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 e in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente storico dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui al quadro *B* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 precitato, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, erano disponibili otto posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i posti da conferire mediante scrutinio per merito comparativo alla data del 31 dicembre 1983 risultano essere quattro;

Considerato che, in ragione della suddetta ripartizione, un posto sarà destinato a concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, sei posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione della suddetta ripartizione, un posto sarà destinato a concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo degli storici dell'arte, quadro *B*, tabella I, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di tre posti vacanti al 31 dicembre 1983;

a) due posti mediante concorso speciale per esami;
b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per il conferimento di cinque posti disponibili al 31 dicembre 1984;

a) due posti mediante concorso speciale per esami;
b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati ai punti 1/*a*) e 2/*a*) e ai corsi-concorsi di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i singoli concorsi.

Art. 2.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle soprintendenze per i beni artistici e storici.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'arte.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati

ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1/*a*) e 2/*a*) decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali	fino a punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» »	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» »	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» »	8
specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» »	12
corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva	» »	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, per i rispettivi concorsi, ai punti 1/*b*) e 2/*b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione dei sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale devono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 del 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante concorso speciale per esami per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 141

(7214)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi »;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione, un posto sarà destinato a concorso speciale per esami e due posti a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso ad un posto di primo dirigente dell'Amministrazione centrale da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in sociologia, o in scienze bancarie, o in discipline economiche e sociali;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

n) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *h*), *i*).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazio-

ne del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/84.

Art. 6.
Prova d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema di diritto pubblico.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione 8 ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali . . . . » » 5

c) pubblicazione scientifiche . . . » » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione per i beni culturali e ambientali . . . . » » 4

e) specializzazioni post laurea . . » » 6

f) altri titoli culturali e professionali . » » 3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

Il vincitore del concorso sarà nominato con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1985.

Esso segue nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 8.
Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impegnative.

Art. 10.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) Titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2) Attestazione rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo all'ammissione al concorso ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando.

3) Estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il cerificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

4) Certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) Certificato di godimento dei diritti politici: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) Certificato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) Certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) Documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottofficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito da produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 142

(7215)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi »;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato di cui al quadro *D*) della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così come modificato dal decreto interministeriale

14 luglio 1982, undici posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione, quattro posti saranno destinati a concorso speciale per esami a cinque posti a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso a due posti di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato, quadro *D*), tabella I da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere o in filosofia, o in sociologia, o in storia appure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la facoltà di magistero;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

n) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *h*), *i*).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art 2 della citata legge n. 301/1984.

Art. 6.
Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della effi-

cienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia d'Italia, dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai giorni nostri.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali . . .	» »	5
c) pubblicazioni scientifiche	» »	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione per i beni culturali e ambientali .	» »	4
e) specializzazioni post laurea	» »	6
f) altri titoli culturali e professionali .	» »	3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

Il vincitore del concorso sarà nominato con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1985.

Esso segue nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) Titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma stesso, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) Attestazione: rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo all'ammissione al concorso ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando;

3) Estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

4) Certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) Certificato di godimento dei diritti politici: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) Certificato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) Certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) Documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il can-

didato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo di Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 143

(7216)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente «Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi»;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali di cui al quadro *C* della tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, sei posti di dirigente da conferire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione, due posti saranno destinati a concorso speciale per esami e tre posti a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei bibliotecari, quadro *C* tabella I da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea rilasciata da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbia superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

n) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *h*), e *i*).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/84.

Art. 6.

Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali con particolare riferimento a quella delle biblioteche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia della cultura italiana.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali . . . . » » 5

c) pubblicazioni scientifiche . . » » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali . . . . . » » 4

e) specializzazioni post laurea . . . » » 6

f) altri titoli culturali e professionali . » » 3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Il vincitore del concorso sarà nominato con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1985.

Esso segue nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sottopena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) attestazione rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo all'ammissione al concorso ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando;

3) estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune persso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato di godimento dei diritti politici: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 144

(7217)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente archeologo delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui al quadro *B* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, tre posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 302/84 sopra citata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che in ragione di tale ripartizione, un posto sarà destinato a concorso speciale per esami e un posto a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso ad un posto di primo dirigente nel ruolo degli archeologi, quadro *B*, tabella I, da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenenti a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, il predetto limite non può superare i 45 anni di età. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni

culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal sognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

m) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi sede di servizio;

o) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *i*) e *l*).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/84.

Art. 6.
Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.
I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali con particolare riferimento a quella delle Soprintendenze archeologiche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di archeologia.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata. sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a	punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali	»	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali	»	»	4
e) specializzazioni post laurea . . .	»	»	6
f) altri titoli culturali e professionali .	»	»	3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Il vincitore del concorso sarà nominato con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1985.

Esso segue nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 8.
Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli, della media dei voti, riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 17 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso autenticato nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) corso di perfezionamento o specializzazione: dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciato dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

3) attestazione rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo all'ammissione al concorso ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando;

4) estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

5) certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato di godimento dei diritti politici: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

8) certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) attestazione relativa al corso di perfezionamento o di specializzazione;

c) certificato medico;

d) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) attestazione relativa al corso di perfezionamento o di specializzazione;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 5) e 6) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di

omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni Culturali, foglio n.* 145

(7218)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e in particolare l'art. 15;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente architetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti di cui al quadro *B* della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84 sopra citata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che in ragione di tale ripartizione, un posto sarà destinato a concorso speciale per esami a due posti a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso ad un posto di primo dirigente nel ruolo degli architetti, quadro *B*, tabella I, da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in architettura o in ingegneria civile edile;

b) *età non inferiore agli anni 18 e non* superiore agli anni 40. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, il predetto limite non può superare i 45 anni di età. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli *italiani non appartenenti alla Repubblica)*;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione di cui si allega uno schema esemplificativo gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) *le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno* il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l' indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

n) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *h*), e *i*).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/84.

Art. 6.

Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali con particolare riferimento a quella delle Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'architettura, con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali . . . . » » 5

c) pubblicazioni scientifiche . . . » » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione per i beni culturali e ambientali . . . . . . » » 4

e) specializzazioni post laurea . . . » » 6

f) altri titoli culturali e professionali . » » 3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

Il vincitore del concorso sarà nominato con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1985.

Esso segue nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) attestazione rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo all'ammissione al concorso ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando;

3) estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'arti-

colo 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato di godimento dei diritti politici: rilascato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certficato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana, e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni Culturali, foglio n.* 146

(7219)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che risultano essere liberi alla data del 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente storico dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui al quadro *B* della teballa I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così come modificato dal decreto interministeriale 14 luglio 1982, otto posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 301/84 sopracitata, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, e del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che in ragione di tale ripartizione quattro posti saranno assegnati mediante scrutinio per merito comparativo, due posti mediante concorso speciale per esami ed un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1984, nella medesima qualifica, sei posti di dirigente da conferire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84 sopracitata in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che in ragione di tale ripartizione due posti saranno assegnati mediante concorso speciale per esami e tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibili nelal qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi due distinti concorsi per la qualifica di primo dirigente nel ruolo degli storici dell'arte, quadro B, tabella I, da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli, nella misura di un posto per vacanze relative all'anno 1983 e di un posto per vacanze relative all'anno 1984.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente e a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in lettere o filosofia o in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, il predetto limite non può superare i 45 anni di età. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il 40% anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

m) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi sede di servizio;

o) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d)*, *e)*, *f)*, *i)* e *l)*.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/84.

Art. 6.

Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati con specifica comunicazione non meno di quindici giorni prima delle prove medesime, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Una delle due prove, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali con particolare riferimento a quella delle sopraintendenze per i beni artistici e storici. L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'arte.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione 8 ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali	» »	5
c) pubblicazioni scientifiche . . .	» »	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione per i beni culturali e ambientali	» »	4
e) specializzazioni post laurea . . .	» »	6
f) altri titoli culturali e professionali .	» »	3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

I vincitori dei concorsi saranno nominati con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1985.

Ciascun vincitore di concorso segue nel ruolo organico i rispettivi vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre dell'anno cui il concorso si riferisce.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni *culturali e ambientali - Direzione generale* per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso autenticato nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) corso di perfezionamento o specializzazione: dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciato dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

3) attestazione rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo all'ammissione al concorso ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando;

4) estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

5) certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato di godimento dei diritti politici: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal Segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

8) certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che

l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) attestazione relativa al corso di perfezionamento o di specializzazione;

c) certificato medico;

d) copia integrale dello Stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) attestazione relativa al corso di perfezionamento o di specializzazione;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneita fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 5) e 6) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 40 *Beni culturali, foglio n.* 147

(7220)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651004/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.